

IFRS 10 e IFRS 11

Prof. Andrea Amaduzzi

Centralità

concetto

controllo:


Conceptual framework for financial reporting



ATTIVITA'

*An asset is a present economic resource **controlled** by the entity as a result of past events.*

An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits.



Delimitazione dei “confini” del bilancio

IFRS 10

Consolidated financial statements

IFRS 11

Joint arrangements

Ifrs 10

Consolidated financial statements


Nel maggio del 2011 lo Iasb ha emanato:

- ***IFRS 10 "Consolidated financial statements"***
- ***IFRS 11 "Joint arrangements"***
- ***IFRS 12 "Disclosure of Interests with Other Entities"***

- Convergenza tra IFRS ed US GAAP (*Memorandum of Understanding*) e rivisitazione dei principi IFRS che interessano i processi di consolidamento.
- Revisione della definizione di controllo: necessità di disporre di una nozione più "robusta" che tendenzialmente riuscisse ad eliminare i dubbi interpretativi e le incoerenze esistenti tra lo IAS 27 ("capacità di esercitare il controllo") - e il SIC 12 ("rischi e benefici" trasferiti).



Interazione IFRS 10 - IFRS 11 - IFRS 12 - IAS 28



* E' il caso per esempio se un'entità ha il controllo (o i diritti) sulle attività e le obbligazioni per le passività, ma non ha il controllo sull'entità. In tal caso contabilizzerà queste attività e passività in coerenza con l'IFRS applicabile

Ifrs 10

Consolidated financial statements

Obiettivo del Ifrs 10 è di definire i principi di preparazione e di presentazione del bilancio consolidato, quanto un'entità controlla una o più altre entità

A tal fine lo standard:

- a. Richiede all'entità (***parent***) che controlla le altre (***subsidiaries***) la presentazione del **bilancio consolidato**
- b. Definisce il **principio del controllo** quale base per il consolidamento
- c. Spiega come **applicare il principio di controllo** per identificare se un investitore controlla un investimento che quindi deve essere consolidato;
e
- d. Spiega le **modalità contabili** di redazione del bilancio consolidato

L'evoluzione del concetto di controllo

IAS 3

- «Il controllo è il possesso, diretto o indiretto tramite società controllate, di più della metà del potere di voto di una società» (IAS 3.4)
- «Control is ownership, directly, or indirectly through subsidiaries, of more than one half of the voting power of a company».

IAS 27

- «Il controllo è il **potere** di determinare **le politiche finanziarie e gestionali** di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività» (IAS 27.4)
- «Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities».

IFRS 10

- «Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è **esposto a rendimenti variabili**, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la **capacità di incidere su tali rendimenti** esercitando il **proprio potere** su tale entità» (IFRS 10.6)
- «An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee».

Ifrs 10

Consolidated financial statements

Prima: IAS 27/SIC 12

Il **controllo** (IAS 27) è il **potere di governare** le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un'entità **in modo da ottenere benefici** dalla sua attività.

Si presume che vi sia controllo quando una società detiene, direttamente o indirettamente, attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto o ha il diritto di ottenere la maggioranza dei benefici o è esposta alla maggioranza dei rischi.

Il controllo (**SIC 12**) può esistere anche su un veicolo (SPE) quando nella sostanza la società che lo ha creato ha il diritto a ottenere la maggioranza dei **benefici da esso o detiene ed è esposta alla maggior parte dei rischi economici** residuali o di proprietà connessi al veicolo stesso o alle sue attività

Dopo: IFRS 10

Un investitore controlla una società partecipata quando è esposto o ha il diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento ed ha la possibilità di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita.

Un investitore controlla una società in cui investe, se e solo se possiede tutti i seguenti elementi:

- (a) **Potere** sulla società
- (b) **Esposizione al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili** legati al suo coinvolgimento
- (c) **Abilità di influire sulla società**, tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l'investitore

Nuova nozione di controllo

Un investitore detiene il controllo di un'entità quando è esposto, ovvero ha diritto, a **risultati variabili** derivanti dal proprio coinvolgimento nell'entità, ed **è in grado di influenzare** tali risultati attraverso il proprio **potere** sull'entità stessa. (cfr IFRS 10.5-8)

- Il nuovo modello di controllo si applica a tutte le entità e supera il "conflitto" tra IAS 27 e SIC 12 correlando la facoltà di utilizzare il proprio potere con la possibilità effettiva di influenzare la misura dei risultati.

Le principali differenze tra lo IAS 27 e l'IFRS 10

	IAS 27 e SIC-12	IFRS 10
Controllo	IAS 27 → entità "normali" SIC-12 → società a destinazione specifica	Unico modello di controllo
Controllo di fatto	Non specificamente trattato.	Specificamente trattato
Diritti di voto potenziali	Sono considerati quelli esercitabili	Sono considerati quelli "sostanziali"
Rapporto di agenzia	Non disciplinato	Previsto

Nuova nozione di controllo

Identificazione Potere

Potere

Determinare quale parte (se esistente) detiene il **potere** sull'entità, ovvero detiene diritti esistenti che le conferiscono la possibilità di dirigerne le **attività rilevanti**

Il potere deriva da diritti che includono:

- Diritti di voto
- Diritti di voto potenziale (ie opzioni o strumenti convertibili)
- Diritti di assumere personale chiave
- Diritti di assumere decisioni
- Diritti di rimozione

Tuttavia il potere non deriva da **diritti di protezione**

Valutazione rendimenti

Rendimenti

Valutare se l'investitore sia esposto, ovvero vanti diritti, su **rendimenti variabili** dell'entità derivanti dal proprio coinvolgimento nella stessa.

I rendimenti possono essere positivi, negativi o entrambi. Essi includono:

- Dividendi
- Remunerazioni
- Economie di scala, risparmi di costo, sinergie, e via dicendo , che non sono disponibili agli altri soci

Valutazione Legame

Legame

Valutare se l'investitore ha l'abilità di usare il suo potere per influenzare i rendimenti mediante il suo coinvolgimento nell'investimento.


Se applicabile, determina se l'investitore è un "*principal*" o un "agente", considerando:

- L'obiettivo della sua autorità
- I diritti detenuti da altre parti
- Remunerazioni
- L'esposizione alla variabilità da altri interessi

Comprensione della finalità e della struttura della relazione

Fasi di verifica dell'esistenza del Controllo

ELEMENTI DEL CONTROLLO



Un SILO è una parte di un'entità, per il quale il controllo è stimato come se fosse un'entità separata, quando i seguenti criteri sono rispettati:

- Attività specifiche dell'entità sono le sole fonti di pagamento per specifiche passività dell'entità
- A meno della quota di partecipazione nella specifica passività del Silo, altre parti non hanno diritti o obbligazioni correlate alle specifiche attività o ai flussi di cassa residui nell'entità

Fasi di verifica dell'esistenza del Controllo

FASE 2: POTERE SULLE ATTIVITÀ RILEVANTI

IDENTIFICARE I DIRITTI SOSTANZIALI

In che modo sono assunte le decisioni sulle attività rilevanti?

Diritti di voto

Altro

Considerare:

- Diritto di voto potenziali
- Altri accordi contrattuali
- Potere di fatto

Considerare:

- Evidenza della capacità pratica di dirigere le attività rilevanti
- Rapporti speciali
- Elevata esposizione ai rendimenti variabili

Cosa cambia


- a) Diritti di protezione
- b) Controllo di fatto
- c) Diritti di voto potenziali
- d) Diritti delegati (rapporti di mandante-agente)
- e) Rapporti con altre parti ("agenti *de facto*")
- f) Controllo di specifici attivi ("silos")
- g) Incremento della soggettività
- h) Aggiornamento periodico della valutazione

Potere – Diritti di protezione

- ▶ **I diritti di protezione** non conferiscono potere
- ▶ Quando diritti possono essere meramente di protezione?
 - ▶ Cambiamenti fondamentali nelle attività di un'entità
 - ▶ Fattispecie applicabile solo in casi eccezionali
- ▶ Esempi di diritti di protezione includono diritti di:
 - ▶ impedire ad un'entità di intraprendere attività che possano modificarne significativamente il rischio di credito
 - ▶ approvare spese per investimenti di un'entità (superiori all'ammontare speso nella gestione ordinaria)
- ▶ Diritti di protezione non impediscono ad un altro investitore di detenere il controllo.


Potere – Controllo di fatto

A non detiene il potere



Potere – Controllo di fatto

A **detiene** il potere ? Dipende.....



Potere – Controllo di fatto

Problematiche pratiche

- ▶ Come si determina la data esatta alla quale il controllo è ottenuto (o perso)?
- ▶ Come si determina la data esatta alla quale gli altri investitori diventano “ampiamente parcellizzati”?
- ▶ Quanto ampio dovrebbe essere l’interessenza di un investitore per prevalere sugli altri, ovvero ampiamente dispersi per poter conferire “potere” all’investitore?
- ▶ Quanto sono rilevanti comportamenti di precedenti votazioni? Fin quando si può far riferimento guardando al passato?
- ▶ Come si raccolgono tutte le informazioni?
 - ▶ Comportamenti in precedenti votazioni
 - ▶ Rapporti tra altri azionisti

Potere – Diritti di voto potenziali

- ▶ Un investitore può detenere il potere **attraverso diritti di voto “potenziali”**
- ▶ Devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze rilevanti:
 - ▶ Sostanza dei diritti
 - ▶ Esercitabilità (*Prezzo – Financing Ability – Exercise period*)
 - ▶ Limitazioni
 - ▶ Benefici
 - ▶ Scopo e struttura
 - ▶ Coinvolgimento dell’investitore con l’entità oggetto di investimento
 - ▶ Apparenti aspettative dell’investitore, le finalità e le ragioni dell’accordo sugli elementi essenziali dello strumento

Potere – Diritti di voto potenziali

- ▶ Quando il prezzo di esercizio/conversione è considerato una barriera?
- ▶ Quando le opzioni sono significativamente *out of the money*?
- ▶ Quale periodo prendere in considerazione?
- ▶ Quando le opzioni sono realmente esercitabili?
- ▶ Il detentore otterrebbe benefici dall'esercizio dell'opzione?
- ▶ Come raccogliere le informazioni?
- ▶ Esistono altri azionisti che potrebbero avere diritti di voto potenziali, limitazioni o incentivi di cui non si è a conoscenza?

Fasi di verifica dell'esistenza del Controllo

FASE 3: VARIABILITÀ DEI RENDIMENTI

VALUTARE SE L'INVESTITORE È ESPOSTO AI RENDIMENTI VARIABILI DERIVANTI DAL SUO COINVOLGIMENTO NELLA PARTECIPATA

Coinvolgimento tramite strumenti di capitale o di debito

Coinvolgimento tramite altri strumenti

Si considerino i rischi:

- a) analizzare i rischi cui la partecipata è esposta in base alla sua costituzione**
- b) analizzare in che modo i rischi identificati precedentemente sono trasferiti alle parti coinvolte**
- c) valutare se l'investitore è esposto ad alcuni o a tutti questi rischi**

Esempi di rendimenti variabili:

- dividendi o altri benefici economici
- compensi per la gestione delle attività e delle passività della partecipata
- esposizione al rischio di perdita derivante dal sostegno in termini creditizi e di liquidità
- capacità dell'investitore di usufruire delle attività della partecipata in combinazione con le proprie, allo scopo di conseguire economie di scala

Fasi di verifica dell'esistenza del Controllo


FASE 4: LINKAGE TEST



Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto (IFRS 10.17).

Potere – Rapporti di agenzia

- Un agente è una parte incaricata di agire per conto di una o più parti mandanti
- Un mandante (*principal*) potrebbe delegare alcuni o tutti i poteri decisionali all'agente
- Un agente non controlla un'entità
- E' necessario considerare tutti i fatti e le circostanze



Potere – Rapporti di agenzia


- Perimetro di attività che sono consentite in base ad accordi o in base alla legge
 - Rileva solo se rilevanti attività sono state delegate
- Discrezionalità che il *decision-maker* ha quando assume decisioni su tali attività
- Grado di coinvolgimento del *decision-maker* nel definire il perimetro della propria autorità
 - Opportunità ed incentivo ad ottenere potere
- Scopo e struttura dell'entità
 - Rischi:
 - l'entità è esposta ai rischi
 - l'entità trasferisce i rischi ad altri (ad es.: investitori)

Riesame periodico

- E' richiesto l'aggiornamento periodico della valutazione se nuovi fatti e circostanze suggeriscono il cambiamento di uno dei requisiti del controllo
- Esempi:
 - Cambiamenti sulle modalità di direzione delle attività rilevanti
 - Cambiamenti nell'esposizione a risultati variabili
 - Cambiamenti nelle condizioni di mercato:
 - Va aggiornata la valutazione se le mutate condizioni influiscono sul requisito del controllo

Investment Entity

- L'Amendment "Investment entity" richiede l'iscrizione di tutte le partecipazioni al *fair value*, con variazione di valore imputate a conto economico, esentando dall'applicazione del consolidamento integrale o dell'equity method *le parent company* che soddisfano la definizione di "*investment entity*".



IFRS 11

Joint Arrangements

Joint arrangements - Controllo congiunto

Ragioni per emissione nuovo principio

Superare limiti IAS 31:

- a) La struttura dell'accordo è la sola determinante per le modalità di contabilizzazione (*Joint controlled assets o operations - Entities*);
- b) Un'entità ha la scelta tra differenti trattamenti contabili per partecipazioni in entità sotto controllo congiunto (*Joint controlled entities: consolidamento proporzionale o metodo del patrimonio netto*)

Obiettivo

Stabilire principi per contabilizzazione da parte di entità che hanno un interesse in accordi che sono controllati congiuntamente (ie *joint arrangements*)

IFRS 11 definisce:

- a) Il concetto di **controllo congiunto**
- b) Le modalità di determinazione della **tipologia di *joint arrangement***, analizzando i diritti e gli obblighi obbligazioni (*Joint Operation o Joint Venture*)

Joint arrangements - Controllo congiunto

Un **Joint Arrangement** è un **contratto** attraverso il quale **due o più parti** hanno un **controllo congiunto** sul contratto

Il **controllo congiunto** nei *joint arrangements* è condiviso tra più entità e si manifesta quando le decisioni circa le attività rilevanti richiedono il **consenso unanime**.

- La nozione di controllo è quella dell'IFRS 10
 - un investitore detiene il controllo di un'entità quando è esposto, ovvero ha diritto, a risultati variabili derivanti dal proprio coinvolgimento nell'entità, ed è in grado di influenzare tali risultati attraverso il proprio potere sull'entità stessa
- Consenso unanime: nessuna controparte ha da sola il potere sul Joint arrangements


Classificazione del **Joint arrangement**

Due tipologie di *Joint Arrangements*:

- a) **Joint operation**: *joint arrangement* in cui le parti che detengono il controllo congiunto sull'accordo e hanno diritti sulle attività, e obbligazioni sulle passività oggetto dell'accordo.
- b) **Joint venture**: *joint arrangement* in cui le parti che hanno il controllo congiunto sull'accordo e detengono i diritti sulle attività nette oggetto dell'accordo.

La classificazione è oggetto di un **giudizio**, considerando i diritti e le obbligazioni derivanti dall'accordo sulla base della forma legale, dei termini concordati ed eventuali altri fattori o circostanze

Classificazione del **Joint arrangement**



Classificazione di un Joint arrangement

Forma Legale

- La forma legale **non** è più l'unico fattore da considerare, ma è ancora molto importante nella classificazione dei *joint arrangements*

Joint Operations	Joint Ventures
Le parti, in base all'accordo, hanno i diritti derivanti dagli assets e le obbligazioni derivanti dalle passività	Le parti, in base all'accordo, hanno i diritti derivanti dalle attività nette (attività - passività)
Senza il veicolo apposito, il joint arrangement è un joint operation	Per essere una Joint Venture, ci deve essere un'entità separata (veicolo)
La forma legale del veicolo non attribuisce separazione tra le parti e il veicolo (general partnership)	La forma legale del veicolo deve far sorgere un'autonomo soggetto giuridico (S.p.A., Srl, S.c.p.A.)

- **Veicolo separato:** un'entità terza con una struttura finanziaria identificabile, o un'entità riconosciuta in forza di una legge, indipendentemente dal fatto che queste entità abbiano personalità giuridica.

Trattamento contabile

Joint operation

Un **joint operator** deve contabilizzare in relazione alla propria quota di partecipazione in una **joint operation**:

- a) Le sue attività, inclusa la sua quota di attività detenute congiuntamente;
- b) Le sue passività, inclusa la sua quota di ogni passività assunta congiuntamente;
- c) I suoi ricavi derivanti dalla vendita della sua quota di *output* derivante dalla *joint operation*, e
- d) I suoi costi, inclusa la sua quota di costi sostenuti congiuntamente

➤ **Come se fosse una *Joint venture* secondo lo IAS 31 (metodo proporzionale), con alcune differenze**

Trattamento contabile

Joint operation

- Quando una *joint operation* è consolidata come se fosse una *Joint venture* secondo lo IAS 31 (metodo proporzionale)
 - Medesimi diritti per tutte le attività e passività – probabilmente lo stesso
 - Diritti diversi per diversi attivi e obbligazioni diverse per diverse passività – probabili differenze
 - La natura delle attività e delle passività può cambiare
 - Attività – stessa natura come contabilizzate dal veicolo o come diritto al rimborso ?
 - Passività – stessa natura come contabilizzate dal veicolo o come debiti verso *joint operation*?

Trattamento contabile

Joint venture

- Un **joint venturer** dovrebbe iscrivere la propria partecipazione in una *joint venture* come un investimento contabilizzato ai sensi del principio IAS 28 *Investment in Associates and Joint Ventures* (metodo del patrimonio netto)

Trattamento contabile

Una parte che partecipa a una attività a controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto

➤ **Joint operation:**

- Contabilizzazione dei diritti degli attivi, delle obbligazioni per i passivi relative alle *joint operation* (stesso trattamento contabile come il veicolo)
- Oppure, se non ci sono diritti o obbligazioni, contabilizzazione ai sensi dell'IFRS applicabile all'interessenza

➤ **Joint venture:**

- *Financial instrument* – IFRS 9
- Influenza significativa – utilizzare il metodo del patrimonio netto (IAS 28)

Trattamento contabile

Bilancio separato

➤ **Joint operation:**

- Contabilizzazione dei diritti degli attivi, delle obbligazioni per i passivi relative alle *joint operation* (stesso trattamento contabile come il veicolo)
- Oppure, se non ci sono diritti o obbligazioni, contabilizzazione ai sensi dell'IFRS applicabile all'interessenza

➤ **Joint venture:**

- Costo
- *Financial assets*

Transizione

Dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto

- In vigore dal 1 gennaio 2013 (adozione anticipata permessa)
- Contabilizzazione delle Joint Venture sin dall'origine
- Valutazione dell'investimento come aggregato delle attività e passività che prima erano consolidate proporzionalmente
 - Compreso qualsiasi avviamento nato dall'acquisizione
 - Necessario stimare il costo dell'investimento per consolidare con il metodo del patrimonio netto
- *Impairment test* per l'investimento
- Informativa in nota integrativa delle attività e passività del veicolo

Transizione

Dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto

- In vigore dal 1 gennaio 2013
- Eliminazione contabile del consolidamento con il metodo del PN sin dalla data di primo consolidamento (A)
- Contabilizzazione della porzione di attività e passività, incluso avviamento che facevano parte del valore della partecipazione contabilizzato con il metodo del PN (B)
- L'eventuale differenza di cui sopra:
 - Se $B > A$, prima si riduce l'avviamento poi gli utili non distribuiti
 - Se $A > B$, contabilizzare la differenza come utili non distribuiti, in nota integrativa la riconciliazione

andrea.amaduzzi@unimib.it